



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00367/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2022, presentato, in data 27 gennaio 2022, dalla ASD Team Nuova Florida 2005 contro la AS Ostiamare Lido Calcio srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché della Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento e la riforma della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 131/CSA/2021-2022, comunicata alle parti il 29 dicembre 2021 e pubblicata, in data 30 dicembre 2021, sul sito ufficiale della FIGC, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, di cui al C.U. n. 4/CS del 24 novembre 2021, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell'AS Ostiamare Lido Calcio srl e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° aprile 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Manuela Sinigoi

IL RELATORE  
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 1° aprile 2022.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito